

## TRIBUNALE DI VERONA

R.G. [REDACTED]

IL GIUDICE

rilevato che il 14.2.2008 questo Giudice nominava il Rag. [REDACTED] C.T.U. nell'odierna causa tra [REDACTED] e [REDACTED] S.P.A. (già [REDACTED] BANCA [REDACTED] S.P.A.);

che il suddetto Rag. [REDACTED] è fratello dell'Avv. [REDACTED], Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di [REDACTED] s.p.a dal settembre del [REDACTED] all'aprile [REDACTED] ed attuale Vice Presidente di [REDACTED];

che il ruolo apicale in [REDACTED] dell'Avv. [REDACTED] non era noto al Giudicante, almeno fino ai recenti fatti di cronaca finanziaria legati all'avvicendamento al vertice del Gruppo, a seguito delle [REDACTED];

che detta circostanza non era stata evidenziata dal Rag. [REDACTED] al momento della sua nomina, come era invece suo preciso dovere ai sensi dell'art. 63, commi primo e secondo, c.p.c.;

che tanto impone, "ora per allora", onde fugare la pur minima ombra sulla terzietà del C.T.U. (e di riflesso, sull'indipendenza morale del giudice che lo nomina)<sup>1</sup>, la rinnovazione della Consulenza espletata, sussistendo gravissime ragioni di opportunità deontologica in tal senso:

P.Q.M.

rimettela causa in trattazione;disponela rinnovazione della C.T.U.;

nomina

C.T.U. il Dott. [REDACTED], di Verona;

fissa

per il giuramento e la formulazione di un nuovo quesito l'udienza del 15.12.2010, ore 11.00.

<sup>1</sup> Tanto più alla luce delle infelici, a tacer d'altro, espressioni usate dal difensore dell'attrice all'indirizzo del Giudicante in sede di comparsa conclusionale:


"... si consideri (come poi appreso si vedrà nel dettaglio) che il quesito dettato dal Giudice e la conseguente C.T.U. sono oltretutto assolutamente sbilanciata (recte, sbilanciati, n.d.e.) in favore della Banca convenuta !!!" (comp. conclusionale 15.7.2010, pag. 3).

Espressioni, poi, che non hanno risparmiato neppure il C.T.U., accusato di aver "maliziosamente" confuso i capitali con i saldi di c/c onde evitare di calcolare matematicamente il T.A.B. (pag. 49, ibid).

Si comunichi alle parti e al C.T.U.

Verona, 18/10/2010

IL GIUDICE UNICO  
Dott. Andrea Mircenda



Depositato in cancelleria

21 OTT. 2010

Il Cancelliere

